

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI



PROVINCIA DI BOLOGNA

ORIGINALE

Fascicolo n _____
Anno _____

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 del 17/06/2013

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione convocazione in data 17/06/2013 alle ore 18.30.

L'anno DUEMILTATREDICI il giorno DICIASSETTE del mese di GIUGNO alle ore 18 30, convocata con le prescritte modalità, nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
GRAZIELLA LEONI	P	RAFFAELE NANNI	P	MIRCO BALDI	A
LUIGI BETTOCCHI	A	ROBERTO CARLI	A	LINA MEA	P
ALESSANDRO SANDRI	P	LORENZO CUCCHI	P	ANGELO BACCOLINI	P
FRANCO RUBINI	P	GIOVANNA FIORINI	P	WLADIMIRO BERNI	P
NICOLA ALBICOCCHI	P	PATRIZIA ORNELLI	P	CESARE ZECCA	P
VALENTINA MAZZACURA	A	CHIARA MARATA	P		
TOTALE Presenti 13			TOTALE Assenti 4		

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT. POLI CLAUDIO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

In qualità di SINDACO, LEONI GRAZIELLA, constata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri sigg .

L'ordine del giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri secondo le modalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, porta la trattazione dell'oggetto sopraindicato Nella Sala Consiliare sono depositate le proposte relative con i documenti necessari

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013

Al Punto n. 7 entra il consigliere Bettocchi.

Presenti n. 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e l'art 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 2011 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 con i quali è stata istituita a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Dato atto che non tutto il gettito dell'imposta municipale propria confluisce nelle casse dei comuni in quanto:

- a) per l'anno 2012, in forza dell'articolo 13, comma 11, del citato decreto legge n. 201/2011, è stata riservata allo Stato una quota pari allo 0,38% (metà dell'aliquota base) su tutti gli immobili fatta eccezione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- b) per l'anno 2013 è stato modificato il riparto del gettito tra comuni e Stato in forza dell'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì stabilito, per gli anni 2013 e 2014:

- a) che il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sia di integrale spettanza dello Stato (lettera f);
- b) che i comuni, sugli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, possono aumentare l'aliquota standard sino ad un massimo di 0,30 punti percentuali;
- c) la soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti spettanti ai comuni e la contestuale istituzione di un Fondo di solidarietà comunale alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che da risorse stanziato con il bilancio statale;

Rilevato che

- i criteri di riparto del Fondo sono demandati ad un DPCM che doveva essere emanato entro il 30 aprile 2013 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'attribuzione dell'intero gettito dell'imposta a favore dei comuni, fatta eccezione per gli immobili di categoria D e della contestuale soppressione del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti;
- le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Richiamato il decreto legge 21 maggio 2013, n. 54, il quale, nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi,

-all'articolo 1, comma 1, sospende per le seguenti categorie di immobili il versamento della prima rata di acconto dell'imposta:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati;
- terreni agricoli e fabbricati rurali.

-all'articolo 2, comma 1, ultimo periodo stabilisce che *"in caso di mancata adozione della riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina vigente e il termine di versamento della prima rata dell'imposta municipale propria degli immobili è fissato al 16 settembre 2013"*;

Visto l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

Visto inoltre:

- l'articolo 1, comma 381, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con il quale è stato prorogato al 30 giugno 2013 il termine per l'approvazione del bilanci di previsione dell'esercizio 2013;
- l'art. 10, comma 4-quater, lett. b), n. 1), D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2013, n. 64 con il quale lo stesso termine è stato ulteriormente rinviato al 30.9.2013;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 in data 29.10.2012 esecutiva ai sensi di legge;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2012 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 in data 29.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, aveva così determinato le aliquote dell'imposta municipale propria:

- ALIQUOTA DI BASE 1,06 PUNTI PERCENTUALI
 - ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE 0,55 PUNTI PERCENTUALI
- Detrazione per abitazione principale € 200,00

Considerato che le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte per l'anno 2013 rispetto al 2012 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito IMU delineato dal citato art. 1 comma 380 della Legge. 228/2012;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2013 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 in data 23.05.2013, e le previsioni di spesa contenute nella relazione previsionale e programmatica e nel bilancio pluriennale 2013/2015 dai quale emerge, nel rispetto degli equilibri previsti dall'art. 162 del D. Lgs. 267/2000 un'entrata della quota di competenza comunale dell'IMU per il 2013 pari ad € 1.545.000,00;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2013 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione come previsto per l'anno 2012;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b), del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *"13-bis A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360."*

Viste le circolari del Ministero dell'economia e delle finanze n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio 2013;

Visto il Testo Unico D Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il D Lgs. 504/92 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto il Regolamento Generale delle Entrate Tributarie;

Visti l'allegato parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1° del T U delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000 n. 267;

Presenti n. 14

Con voti favorevoli 10, astenuti 4 (consiglieri Mea, Berni, Baccolini e Zecca), espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1 **di confermare per l'anno 2013**, per le motivazioni esposte in premessa, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 come di seguito indicato:

Aliquota/detrazione	Misura
Abitazione principale e relative pertinenze	0,55%
Altri immobili	1,06%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

- 2 di trasmettere per via telematica la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011), per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli 10, astenuti 4 (consiglieri Mea, Berni, Baccolini e Zecca),

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

PROVINCIA DI BOLOGNA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. 21

Del 06/06/2013

Seduta del _____

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2013
----------	---

Servizio Proponente: Servizio Ragioneria e Personale

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/8/2000, N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE SI' NO

Data 07/06/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Morena Fornasini



NOTE:

DELIBERA N. 28

SEDUTA DEL 17 GIU. 2013

Votazione: all'unanimità approvata

immediatamente eseguibile

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 28 DEL 17/06/2013

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Grasiella Leoni

Grasiella Leoni



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Claudio Poli

Dott. Claudio Poli

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line accessibile al pubblico (l. 69/2009) il ~~1~~ **1 LUG. 2013** e vi resterà per QUINDICI giorni consecutivi

Li, **1 LUG. 2013**

L' ISTRUTTORE

Maria Grazia Malini

Maria Grazia Malini



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

ai sensi del D.Lgs 18/08/2000 n. 267

che la presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 17/06/2013

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000)

Li, 17/06/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Claudio Poli

Dott. Claudio Poli

